

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/346 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2016
che stabilisce gli elementi da inserire nel sistema d'informazione doganale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo del sistema d'informazione doganale (SID) è aiutare le autorità competenti a prevenire, individuare e perseguire le operazioni che sono contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola. A tal fine le autorità competenti degli Stati membri immettono nel SID informazioni relative a eventi pertinenti, quali il sequestro o il blocco delle merci. Affinché il SID continui a rispondere alle esigenze delle autorità competenti, è necessario aggiornare l'elenco degli elementi da includervi.
- (2) Ciascun evento registrato nel SID include una serie di elementi fondamentali, necessari per consentire un'interpretazione scrupolosa del caso in esame. Affinché le autorità competenti possano risalire facilmente a casi o eventi specifici all'interno del SID, il sistema dovrebbe prevedere la possibilità di cercare i riferimenti del caso ed è quindi necessario che tali riferimenti siano inclusi tra gli elementi del SID.
- (3) Le frodi di norma implicano la partecipazione attiva di una o più persone. L'identificazione corretta e inequivocabile delle persone coinvolte in attività potenzialmente fraudolente è di estrema importanza per il buon esito delle indagini sugli eventi. I dati relativi alle imprese e alle persone implicate in frodi o in attività potenzialmente fraudolente dovrebbero pertanto essere inseriti nel SID.
- (4) Dal momento che le modalità operative delle frodi nell'esercizio del commercio e il metodo di occultamento sono legati ai mezzi di trasporto utilizzati, è importante che tra gli elementi richiesti all'interno del SID siano incluse informazioni dettagliate sui mezzi di trasporto.
- (5) I modi di trasporto che non sono ritenuti giustificati dal punto di vista economico sono validi indicatori di alcuni tipi di frode, ad esempio le false dichiarazioni di origine. È pertanto importante conoscere i dettagli delle rotte utilizzate per il trasporto delle merci, in quanto possono rivelarsi utili per individuare le frodi. Le informazioni sulle tappe degli itinerari sono quindi considerate essenziali ai fini di una corretta indagine sulle frodi doganali e dovrebbero figurare tra gli elementi del SID.
- (6) I dazi doganali e gli altri oneri variano a seconda delle caratteristiche specifiche della merce in questione. Onde garantire di riservare un seguito adeguato ai casi o agli eventi registrati nel SID, è opportuno che nel sistema siano inserite le specifiche delle merci oggetto del caso.
- (7) L'analisi del sequestro, della confisca o del blocco effettivi delle merci contribuisce all'elaborazione di misure preventive per contrastare il ripetersi dello stesso tipo di frode doganale in futuro. Si ritiene pertanto importante includere nel SID le informazioni pertinenti riguardanti il sequestro, il blocco o la confisca delle merci.
- (8) Qualsiasi azione intrapresa dalle autorità competenti deve essere giustificabile e fondarsi pertanto su indicatori di rischio appropriati. È quindi necessario includere informazioni sulla valutazione del rischio tra gli elementi del SID.
- (9) A seconda del caso in esame, la documentazione pertinente da fornire al momento della registrazione del caso nel SID può variare notevolmente. Essa può includere, ma non esclusivamente, documenti commerciali ottenuti dalle autorità competenti.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 515/97,

⁽¹⁾ GUL 82 del 22.3.1997, pag. 1.

